



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REP. DRD. n. 2098 /2016

PROT. n. 121468

IL RETTORE

vista la legge n. 240 del 30.12.2010;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Parma emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2015;

visto il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 411 del 15 giugno 2012;

preso atto delle deliberazioni assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente n. 532/17843 del 25 gennaio 2016 e n. 544/31452 del 26 gennaio 2016 concernenti la Calendarizzazione degli atti istituzionali necessari al rinnovo degli Organismi e degli Organi Statutari;

preso atto delle deliberazioni del Senato Accademico n.534/17890, n.536/17920, n.537/17935 rispettivamente del 29.03.2016, 25.05.2016 e 28.06.2016, e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n.546/31540, n.548/31618 e n.549/31679 rispettivamente del 31.03.2016, del 25.05.2016 e del 30.06.2016, concernenti la modifica parziale della Calendarizzazione degli atti istituzionali;

ravvisata l'opportunità di modificare il regolamento soprarichiamato conformemente ai riferimenti normativi dello Statuto di Ateneo e, nel contempo, per la semplificazione e l'aggiornamento delle disposizioni degli stessi;

preso atto del parere favorevole del Consiglio del personale tecnico-amministrativo in data 25 luglio 2016;

informate le OO.SS. e le R.S.U.;

preso atto delle deliberazioni del Senato accademico n. 538/17953 del 26.7.2016 e del Consiglio di Amministrazione n. 550/31727 del 28.7.2016 con le quali è stato approvato il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

ravvisata l'opportunità di procedere all'emanazione del predetto Regolamento;

decreta

1. è emanato il Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma;
2. il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma";
3. il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo.

Parma, 28 LUG. 2016

IL RETTORE

Loris Borghi

IL PRORETTORE VICARIO

Giovanni Franceschini

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile	Area Dirigenziale - Affari Generali e Legale	Dott.ssa Anna Maria Perta
R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo	UOC Supporto alla Programmazione e Affari Istituzionali	Dott.ssa Carla Sfamurri



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA COMPONENTE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO E NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 1 – Rappresentanze da eleggere

Tra il 120° ed il 60° giorno prima della scadenza del mandato, sono indette, con decreto del Rettore, le elezioni per la nomina di:

1. n° 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico dell'Università degli Studi di Parma, per quattro anni, ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello Statuto;
2. n° 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Parma, per quattro anni, ai sensi dell'art. 10 comma 6 dello Statuto.
3. Le operazioni elettorali dovranno concludersi entro dieci giorni prima della scadenza del mandato.

Art. 2 – Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, in modo indistinto, a tutto il personale tecnico e amministrativo, assunto a tempo indeterminato, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni presso l'Università degli Studi di Parma.
2. L'elettorato attivo spetta anche a tutti i dipendenti in aspettativa e/o congedo.
3. E' escluso dall'elettorato attivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelativamente.
4. L'elenco nominativo degli elettori è compilato a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Contro tale elenco, entro il 5° giorno precedente le elezioni, l'interessato può fare opposizione mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente in merito. Gli elenchi dei votanti sono aggiornati fino al giorno antecedente quello fissato per le elezioni.

Art. 3 – Elettorato passivo per i rappresentanti in Senato Accademico

1. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico - amministrativo assunto a tempo indeterminato che, alla data fissata per lo svolgimento delle elezioni, assicuri un numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.
2. E' escluso dall'elettorato passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelativamente.
3. I termini e le modalità di presentazione delle candidature sono previsti dal decreto di indizione delle elezioni.
4. Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al Rettore che potrà disporre una riapertura dei termini per la presentazione delle candidature ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere.
Qualora non siano presentate ulteriori candidature si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.
5. L'elenco nominativo dell'elettorato passivo è compilato a cura dei competenti uffici dell'Amministrazione universitaria ed è consultabile sul sito informatico di Ateneo, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Contro tale elenco, entro il 5° giorno precedente le elezioni, l'interessato può presentare opposizione mediante istanza rivolta al Rettore, che decide definitivamente in merito.

Art. 4 – Elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione

1. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato che abbia i requisiti di cui al seguente comma 4, e assicuri un numero di anni di permanenza in servizio, prima del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

2. E' escluso dall'elettorato passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, ancorché sospeso cautelativamente.
3. Per la scelta del componente interno del personale tecnico e amministrativo, il Senato Accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature da parte del personale in possesso di "*comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale*", ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera i) della legge n. 240/2010, specificando il termine entro cui dovranno essere presentate al Magnifico Rettore.
4. Il Senato Accademico verifica e attesta con propria deliberazione la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dall'art. 4 comma 11 del Regolamento generale di Ateneo.
5. Le candidature e la conseguente successiva costituzione degli organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3, dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Il Rettore potrà disporre una riapertura dei termini per la presentazione delle candidature ai fini di garantire un equilibrio delle rappresentanze.
6. Contro la deliberazione di cui al comma 5 è ammesso ricorso mediante istanza entro tre giorni liberi al Rettore che deciderà in merito entro i successivi sette giorni liberi.
7. Al termine dell'espletamento delle consultazioni elettorali, il Senato Accademico provvederà a designare tra gli eletti il componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 5 - Convocazione

1. Il Rettore provvede alla convocazione degli aventi diritto al voto mediante comunicazione protocollata, che verrà inviata via email e che dovrà contenere, fra l'altro, l'ubicazione del seggio nonché ogni ulteriore notizia utile relativa alla consultazione.
La comunicazione verrà altresì pubblicata sul sito informatico dell'Ateneo.

Art. 6 – Commissione elettorale centrale

1. Con proprio decreto il Rettore costituisce la Commissione Elettorale Centrale, composta dal Rettore, o un suo delegato, dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Personale e da un Segretario, appartenente al personale tecnico - amministrativo dell'Università degli Studi di Parma.
2. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale il controllo delle operazioni elettorali e le decisioni sui reclami presentati da qualunque elettore o dai componenti i seggi.
3. La Commissione Elettorale Centrale riceve i risultati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni di scrutinio, decide in merito ai voti contestati, che risultino dai verbali, controlla la regolarità e la validità dei risultati.
4. La Commissione Elettorale Centrale decide sui ricorsi presentati contro i risultati delle elezioni proclamati dal Rettore, entro cinque giorni dalla presentazione.
5. Per ciascuna seduta viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 7 – Seggio elettorale

1. Il seggio elettorale è costituito con decreto del Rettore almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni. Il seggio è composto da quattro membri che siano elettori, tra i quali uno assume le funzioni di Presidente e uno le funzioni di Segretario. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti.
2. Il seggio elettorale osserva il seguente orario di apertura: dalle ore 8,30 alle ore 17,00. Al momento della chiusura del seggio, gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto al voto. Lo scrutinio avrà luogo immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Art. 8 - Modalità di voto

1. Può essere espressa una sola preferenza, indicando nome e cognome, o solo cognome (nell'ipotesi in cui non esistano casi di omonimia). Sono nulle le schede che presentino più di una preferenza,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA

scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2. I componenti il seggio elettorale provvederanno ad accertare l'identità dell'elettore.
3. Terminate le operazioni di voto il Presidente, unitamente agli altri componenti del seggio, procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione; il componente del seggio opponente formula il suo rilievo nell'apposito verbale. La Commissione elettorale centrale decide in merito.
5. Qualora si proceda alla informatizzazione della procedura elettorale, le disposizioni del presente regolamento saranno integrate da apposito manuale.

Art. 9 – Operazioni elettorali

1. Tutte le operazioni elettorali devono essere riportate su apposito verbale. I plichi contenenti i verbali delle operazioni elettorali, le schede non utilizzate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate, le schede annullate e gli elenchi dei votanti devono essere consegnati all'Ufficio competente che li terrà in custodia.
2. Per la rappresentanza in Senato Accademico, risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti fra due o più candidati, risulta eletto il più anziano in servizio e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
3. Per la rappresentanza in Consiglio di Amministrazione il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2 comma 1 lettera l) della legge n. 240/2010, con motivata deliberazione designa, tra gli eletti, il componente del Consiglio di Amministrazione appartenente al ruolo del personale tecnico amministrativo, tenendo altresì conto, in modo ordinatorio, dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione elettorale.

Art. 10 – Nomina e decadenza

1. A seguito dei risultati elettorali, i membri del Senato Accademico sono nominati con decreto del Rettore per quattro anni. Non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
2. Il rappresentante designato dal Senato Accademico nel Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per quattro anni. Chi ha rivestito tale rappresentanza non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.
3. Il mandato è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. Lo scorcio del mandato, la cui durata supera la metà della durata prevista per il mandato pieno, è considerato una prima elezione. L'intervallo del tempo che deve trascorrere per potere assumere il terzo mandato deve essere pari almeno ad un mandato pieno.
4. In caso di cessazione anticipata dei componenti del Senato Accademico, subentrerà all'eletto il primo dei non eletti, in possesso dei requisiti richiesti, che rimarrà in carica per lo scorcio del mandato.
5. In caso di cessazione anticipata dei componenti del Consiglio di Amministrazione, subentrerà all'eletto un componente designato dal Senato Accademico e scelto tra i non eletti, ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

1. In fase di prima applicazione dello Statuto di Ateneo, la disposizione secondo cui i membri non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta non è applicabile al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione di nuova costituzione ai sensi dello Statuto emanato con D.R. n. 3563 del 11.12.2015 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2015.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo Statuto e ai regolamenti interni d'Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito informatico di Ateneo.